

ALPEGGIO: ALCUNE INFORMAZIONI PER GLI ALLEVATORI

Dott. Giancarlo BERTOLA - ASL CN 1 - Direttore Area Sanità Animale - Dipartimento di Prevenzione

In Piemonte la pratica dell'alpeggio determina ogni estate lo spostamento di un numero considerevole di animali dagli allevamenti con destinazione i pascoli alpini: nel 2017 sulle montagne della sola provincia di Cuneo hanno alpeggiato 46.936 bovini e 24.082 ovini e caprini, registrati su un totale di 563 alpeggi attivati.

In parecchi casi inoltre un alpeggio viene pascolato da animali provenienti da diverse aziende.

Questi due fattori, cioè il numero elevato di animali che si spostano e la promiscuità di mandrie di diversa provenienza, richiedono che siano osservate misure sanitarie corrette per prevenire la diffusione di malattie tra le mandrie.

Le misure da soddisfare sono la garanzia dell'indennità del proprio allevamento nei confronti delle malattie e la corretta identificazione e registrazione degli animali.

Con l'alpeggio l'allevatore ha una duplice responsabilità: quella di operare in modo da evitare che il proprio allevamento si infetti, e quella di evitare che si infettino gli animali che alpeggiano con i suoi capi.

Novità sul modello 7

La grossa novità per il 2018 è che il modello 7 dovrà obbligatoriamente essere compilato informaticamente direttamente dalla banca dati nazionale, come già avviene da qualche tempo per quanto riguarda il modello 4.

Pertanto l'allevatore dotato di smart card potrà compilare direttamente il modello dalla banca dati, mentre per gli altri a fare la compilazione sarà l'Ente delegato dall'allevatore per l'anagrafe (Servizio Veterinario, Associazioni di categoria, Associazioni Allevatori).

In tutti i casi il modello dovrà comunque essere validato in banca dati dal Servizio Veterinario, per poter essere stampato e risultare valido per lo spostamento degli animali.

Il modello stampato dovrà essere firmato dal Sindaco del Comune sede dell'allevamento, come già avveniva negli anni passati.

Per la compilazione sarà necessario che bovini, ovini, caprini e equidi risultino iscritti nella banca dati nazionale della specie corrispondente; è quindi importante, al di là degli obblighi di legge, che ciascun allevatore garantisca, direttamente o tramite il suo delegato, il corretto aggiornamento della situazione del suo allevamento nella banca dati.

Il rilascio informatizzato obbligherà alla compilazione di un nuovo modello 7 in caso di trasferimento da un alpeggio ad un altro.

Cosa fare nel caso in cui ci siano modifiche rispetto a quanto indicato sul modello 7 rilasciato dipenderà dal tipo di variazione: in caso non si portino in alpeggio capi indicati sul modello 7 la variazione dovrà essere comunicata immediatamente al delegato, per evitare che siano registrati in alpeggio capi che non hanno monticato. La stessa comunicazione andrà fatta al Comune ove è stato depositato il modello 7. Nel caso invece di capi non presenti sul modello ma che si decide di alpeggiare dovrà essere compilato un altro modello 7 per questi capi.

Gli aspetti sanitari

Dal punto di vista sanitario per quanto riguarda i **bovini** non ci sono novità.

L'allevamento deve essere in possesso delle qualifiche sanitarie per tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica; al momento la situazione sanitaria in Regione Piemonte per queste malattie è assolutamente favorevole, in quanto non ci sono focolai di infezione in atto.



Per la tubercolosi, siccome l'alpeggio negli anni passati è risultato una causa importante di reinfezione, anche per il 2018 è previsto il controllo su tutti i capi di età superiore a sei settimane.

Per la **rinotracheite infettiva del bovino o IBR** viene mantenuto un controllo diagnostico che varia a seconda della qualifica dell'allevamento e del tipo della prova:

- controllo di tutti i capi da riproduzione di età superiore a 2 anni negli allevamenti indenni, ufficialmente indenni o negativi
- controllo di tutti i capi da riproduzione di età superiore a 12 mesi negli allevamenti che hanno aderito al cosiddetto piano ANABORAPI, che prevede la corresponsione di un premio aggiuntivo per le vacche nutrici iscritte ai libri genealogici facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus dell'IBR.
- su 10 soggetti di età compresa tra 12 e 24 mesi nelle aziende positive, per verificare la presenza di circolazione virale

Gli animali positivi ai controlli per IBR devono essere vaccinati tra 15 e 60 giorni prima dell'alpeggio. Per la validazione del modello 7 l'allevatore dovrà consegnare al Servizio Veterinario il modello 12 che attesta la vaccinazione degli animali, firmato dal Veterinario libero professionista che ha eseguito le vaccinazioni.

Una considerazione particolare va fatta per gli allevamenti che hanno aderito al piano ANABORAPI: i prelievi eseguiti dai Servizi Veterinari delle ASL hanno evidenziato una percentuale di capi sieropositivi non elevata, tranne alcune eccezioni; la situazione favorevole rende più che mai evidente l'importanza di eliminare i capi positivi per giungere all'eradicazione dell'infezione sul territorio regionale.

Una malattia che ha una particolare importanza per le mandrie che praticano l'alpeggio è la **paratubercolosi**: è una malattia provocata da un micobatterio, parente di quello che causa la tubercolosi bovina, che si trasmette con la contaminazione del foraggio e dell'acqua con le feci infette: il pascolo è quindi una situazione di alto rischio di infezione.

Inoltre gli animali che si infettano perché più sensibili sono quasi sempre i vitelli al di sotto dei sei mesi di età, che quindi possono infettarsi molto facilmente pascolando con gli adulti, che sono gli eliminatori del germe.

Per questa malattia il piano di controllo non è obbligatorio ma è basato sull'adesione volontaria dell'allevatore; ma per i motivi indicati sopra è importante sottoporre a controllo i propri bovini e macellare quelli risultati positivi al test, perché sono quelli che più facilmente eliminano il micobatterio con le feci, e che quindi diffondono l'infezione nell'allevamento.

I soggetti trovati positivi al test non possono essere venduti da vita o essere portati in alpeggio, proprio per evitare che l'infezione si trasmetta ad altri allevamenti.

Per il rilascio del modello 7 è comunque obbligatorio che l'allevamento sia stato sottoposto annualmente a visita clinica da parte del Servizio Veterinario per verificare che non siano presenti animali che manifestano i sintomi clinici della malattia, quali diarrea cronica e dimagrimento.

In caso di animale con questi sintomi lo stesso allevatore deve



segnalare la cosa al Servizio Veterinario, che provvederà ad un prelievo di feci dal bovino per l'invio al laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico per verificare la presenza del micobatterio.

Una malattia che non è soggetta al momento ad un piano di controllo ma che può determinare danni notevoli in allevamento è la **diarrea virale bovina o BVD**.

Per la trasmissione e la diffusione di quest'infezione sono importanti i bovini persistentemente infetti o immunotolleranti: sono animali venuti a contatto col virus quando erano feti nei primi quattro mesi di gravidanza della madre.

In questa fase il feto non ha ancora il sistema immunitario sviluppato, per cui non riconosce il virus come estraneo all'organismo, e quindi non produrrà mai anticorpi contro di esso. Questo fa sì che quell'animale ospiterà per sempre il virus, diffondendolo agli altri bovini con i quali verrà a contatto. Per eradicare la malattia dall'allevamento dovranno quindi essere eseguiti test di laboratorio che permettono di

CANAVOSIO  **CONTOTERZI**



BURIASCO (TO)

Claudio 339.56.68.413 - Mauro 340.45.97.231 - Renato 328.41.79.638



ASCAI
S.r.l.

COSTRUZIONE MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E IMPIANTI ZOOTEKNICI

www.ascai.com

Regione Infermera, 14 - 10060 SCALENGHE (TO) - Italy

Tel. +39/011/986.17.92 - 986.13.40 - Fax +39/011/986.14.31



individuare questi animali, che vanno subito eliminati.

Un cenno va fatto anche alla **lingua blu o blue tongue**, malattia che non è più presente in Piemonte dal 2009, ma che a seguito dei focolai riscontrati in altre Regioni italiane e in Francia ha determinato dei vincoli di movimentazione degli animali.

Per quanto riguarda l'alpeggio al momento è richiesta la vaccinazione per il sierotipo 8 dei bovini e degli ovini destinati all'alpeggio in Francia: la nostra Regione è sotto restrizione per il solo sierotipo 4, mentre la Francia lo è per i sierotipi 4 e 8, e quindi la vaccinazione è necessaria non per l'invio ma per il ritorno degli animali in Piemonte, per garantire che il sierotipo 8 non venga introdotto in Piemonte.

Per gli **ovini** il piano della Regione Piemonte di controllo della scrapie prevede che gli arieti condotti in alpeggio siano stati sottoposti al controllo di laboratorio per verificare se hanno o meno determinati geni che producono la resistenza a questa infezione.

La **scrapie** è una malattia che appartiene al gruppo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (come anche la BSE, quella chiamata comunemente sindrome della mucca pazza); si tratta di malattie che colpiscono il cervello dell'animale, provocando sintomi nervosi fino alla morte.

Scrapie deriva infatti dall'inglese e significa grattarsi, perché l'ovino ammalato continua a grattarsi, non perché ha prurito ma per i danni al sistema nervoso.

La selezione genetica di ovini resistenti alla malattia è uno degli strumenti per prevenire l'infezione.

Con questo obiettivo i riproduttori maschi vengono sottoposti a prelievo di sangue per capire se sono portatori del gene ARR, che determina la resistenza all'infezione, e che possono quindi trasmettere questo carattere alla discendenza, fino ad ottenere greggi completamente resistenti.

Gli arieti che non presentano il gene ARR, definiti suscettibili, non possono più essere utilizzati per la monta. Solo per le razze con livello di resistenza basso all'infezione o in via di estinzione sono previste alcune deroghe al divieto fino a luglio 2019, previa autorizzazione sanitaria. Non potranno comunque essere utilizzati in alpeggi ove sono presenti più greggi.

L'importanza della corretta identificazione e registrazione degli animali

Bisogna sempre tenere presente che la corretta identificazione e registrazione degli animali sono condizioni indispensabili per l'erogazione dei contributi comunitari, oltre a rappresentare obblighi di legge la cui inosservanza può portare a sanzioni da parte degli Organismi competenti ai controlli sull'alpeggio.

Inoltre sapere se un determinato capo ha alpeggiato, su quali alpeggi e in quale periodo di tempo ha anche un'importanza essenziale nel malaugurato caso di infezioni che si verificano in alpeggio: solo con informazioni corrette il Servizio Veterinario può capire quali siano stati gli animali venuti a contatto con la mandria risultata infetta, in modo da poter intervenire velocemente con i controlli necessari per verificare la diffusione dell'infezione.



Equidi e cani

Anche per equidi e cani al seguito della mandria devono essere osservate alcune misure. Gli equidi devono essere identificati con microchip, essere scortati dal libretto sanitario e sottoposti al controllo per l'anemia infettiva degli equini (il cosiddetto Coggin's test).

I cani devono anch'essi essere identificati con microchip: la norma prevede l'identificazione degli animali entro i due mesi di età.

Inoltre l'avvenuta identificazione deve essere comprovata dall'attestato di identificazione compilato e firmato dal veterinario che ha applicato il microchip oppure, in caso di cane acquistato, dal certificato di cessione, firmato da chi cede il cane e dal nuovo proprietario.

Il cane deve inoltre essere registrato nella banca dati dell'anagrafe canina della Regione Piemonte; questa è una condizione indispensabile per poter rintracciare il proprietario in caso di smarrimento dell'animale.

La consegna dei modelli 7

Nulla cambia per quanto riguarda le modalità di consegna del modello 7. Il documento, firmato dal Sindaco del Comune di partenza degli animali, dovrà essere consegnato al Comune sede di alpeggio non più tardi del giorno successivo all'arrivo in alpeggio.

Per la demonticazione lo stesso modello dovrà essere ritirato nei tre giorni precedenti la discesa dall'alpeggio, firmato da Sindaco del Comune di alpeggio che attesta l'effettiva demonticazione,

Bisogna ricordarsi di consegnare copia del modello all'organismo delegato per l'anagrafe entro 7 giorni dalla demonticazione, in modo che lo stesso possa effettuare la registrazione in banca dati dello spostamento dei bovini dall'alpeggio: il rispetto dei tempi di registrazione è una delle condizioni obbligatorie per l'erogazione del premio di alpeggio. ■